



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B"

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **60299/2016** cui è riunito il procedimento **n. r.g. 61703/2016** promosso da:

PIETRO MARIETTI (C.F. MRTPTR50C13B885G) con il patrocinio dell'avv. CARNEVALI UGO GIUSEPPE PROSPERO e dell'avv. BAUDINO ALESSANDRO (BDNLSN57D24L219F) CORSO VITTORIO EMANUELE II, 68 10121 TORINO; elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. CARNEVALI UGO GIUSEPPE PROSPERO

EMANUELA DE SABATO con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE BATTAGLINI e dell'avv. EMANUELA DE SABATO

PARTE RICORRENTE

Contro

INTERNATIONAL CHARACTERS SRL (C.F. 13147420155) con il patrocinio dell'avv. PROSERPIO ANGELO elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 4 21047 SARONNO presso il difensore avv. PROSERPIO ANGELO

PARTE RESISTENTE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con separati ricorsi, successivamente riuniti, **PIETRO MARIETTI**, quale socio con partecipazione pari al 35% del capitale della **INTERNATIONAL CHARACTERS SRL** (d'ora in poi IC) e **EMANUELA DE SABATO**, quale consigliere di amministrazione della medesima società, chiedono

- la sospensione in via d'urgenza dell'esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione assunta in data **17 ottobre 2016**, con la quale è stato deciso di proporre alla socia di maggioranza, Elisabetta Dami, **una soluzione transattiva** della controversia dal lei promossa e tutt'ora pendente avanti a questo Tribunale Sez. Imprese A, volta ad accertare e dichiarare la nullità del contratto datato 22 settembre 2003 con il quale Elisabetta Dami ha ceduto a IC tutti i diritti di utilizzazione economica dei personaggi e delle storie di Geronimo Stilton e del suo mondo, con conseguente rivendica dei diritti ceduti,

La bozza di transazione approvata dal c.d.a. prevede le seguenti condizioni economiche:

“riconoscimento a favore di Elisabetta Dami del la cifra di 4.3 milioni di euro già accantonati a Fondo Rischi al 31.12.15 quale una tantum, da liquidare compatibilmente con le disponibilità finanziare della Società, per sanare la situazione pregressa in maniera tombale fino al 31.12.2016

*e la contestuale sottoscrizione di **un nuovo contratto** che disponga la cessione definitiva dei diritti di sfruttamento economico da Dami ad IC di tutti gli aspetti del Mondo di Geronimo Stilton, compreso il diritto di cedere a terzi il diritto di elaborazione e l'utilizzo dello pseudonimo Geronimo Stilton, a fronte di una **fee perpetua a favore di Dami calcolata in percentuale sul fatturato generato dal Mondo Geronimo Stilton, come segue:***

- il 17,5% del fatturato di IC relativo alle royalties percepite da Piemme (12% del fatturato dell'Editore) ed

- il 35% del fatturato di IC relativo alle royalties percepite da Atlantyca (che a sua volta riconosce ad IC al massimo il 50% delle royalties percepite dagli editori esteri)”

e di “di dare mandato al Presidente Costa (assistito dallo studio Pojaghi) di negoziare e stipulare il contratto per la cessione definitiva dei diritti a favore di IC, con facoltà di negoziarne termini e condizioni non economici (essendo quelli economici già definiti nel precedente punto di questa stessa delibera) che debbano garantire la cessione definitiva da Dami ad IC di tutti i diritti di sfruttamento economico inerenti il Mondo di Geronimo Stilton, compreso il diritto di cedere a terzi il diritto di elaborazione e conceda l'uso dello pseudonimo, e quindi con rinuncia ora e anche per il futuro a qualunque contestazione, impugnazione e richiesta, fatti salvi i diritti morali dell'autore”.

Secondo la prospettazione dei ricorrenti la delibera impugnata sarebbe viziata da grave conflitto di interesse, in quanto delibera palesemente favorevole alla socia DAMI ed adottata con il voto decisivo dei due consiglieri nominati dalla stessa Dami (ex art. 9.2 statuto) ed in quanto – secondo DE SABATO – sussisterebbero stretti legami di natura professionale e commerciale tra i consiglieri Costa e Galli e la socia Dami.

La delibera impugnata arrecherebbe, inoltre, un gravissimo danno alla società, che – sempre secondo i ricorrenti - in caso di esecuzione della transazione arriverebbe a perdere il 30% del suo fatturato, con una riduzione quasi del 40% del risultato d'esercizio, atteso l'impegno di pagare un **fee perpetua** calcolata in percentuale sul fatturato a favore della socia DAMI;

Secondo MARIETTI le condizioni della transazioni andrebbero ad integrare altresì un vero e proprio patto leonino, dal momento che a causa del meccanismo di calcolo della **fee perpetua** sul fatturato e non sugli utili, il socio di minoranza finirebbe con il concorrere da solo alle perdite di IC, partecipando invece in misura inferiore ai redditi della stessa, per effetto dell'esborso cui la società si obbliga in a favore della socia DAMI, con evidente gravissimo pregiudizio per il ricorrente.

La società ha contrastato entrambi i ricorsi rappresentando di aver correttamente operato nell'interesse della società dopo aver richiesto due pareri legali entrambi concordi nel non escludere margini di rischio per la società in ordine all'esito della lite ed al fine di evitare le gravi incertezze sulla possibilità di utilizzo del diritto di edizione per i libri pubblicati che si sono verificate dopo l'avvio della causa.

In via preliminare, va rigettata la richiesta di nomina di un curatore speciale *ex art. 78 c.p.c.*, attesa la natura del presente procedimento di impugnazione di delibera consiliare in cui il contraddittorio si instaura nei confronti della sola società i cui organi hanno adottato le delibere impuginate e non anche nei confronti delle persone fisiche (in questo caso degli amministratori) che hanno partecipato al voto – e ciò diversamente da quanto avviene invece nelle cause aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità degli amministratori.

Nel caso di specie, inoltre, non è neppure dedotto un interesse “specifico e personale” in capo ai singoli consiglieri di maggioranza con riferimento all'oggetto della delibera impugnata, tale da far sorgere l'esigenza delle verifiche di cui all'art. 2475 ter, primo comma, c.c..

I ricorrenti hanno avanzato analoga richiesta di nomina di curatore speciale anche con riferimento alla causa di merito pendente avanti ad altra sezione di questo Tribunale. Questo giudice ritiene opportuno che **copia dell'istanza per la nomina di curatore speciale**, originariamente rivolta al Presidente del Tribunale e poi trasmessa unitamente al relativo fascicolo (RGV n. 13001/2016) a questa sezione, **debba essere trasmessa a cura della cancelleria al giudice della causa di merito iscritta a ruolo al n 26471/16 RG**, per le valutazioni che riterrà opportune.

Quanto al merito, ritiene questo giudice che non si possano ravvisare gravi ragioni idonee a giustificare la sospensione richiesta atteso che:

- la società tramite i suoi organi è giunta a deliberare in ordine alla opportunità non di accettare l'originaria proposta, bensì di effettuare una contro-proposta comportante un obiettivo miglioramento delle condizioni di transazione per la società rispetto all'iniziale offerta di Elisabetta Dami, e ciò previa acquisizione di ben due pareri legali resi da studi legali indipendenti,
- la società ha dimostrato di aver adeguatamente valutato le indicazioni conclusive cui entrambi i pareri sopra citati sono giunti in ordine alla sussistenza di concreti margini di rischio di un esito almeno in parte ad essa non favorevole della lite e quindi di aver ben ponderato le conseguenze che tale evenienza poteva determinare sulla prosecuzione stessa della società;
- i rischi di natura economica connessi alla definizione solo parziale della lite (la proposta transattiva non coinvolge le parti intervenute in quel processo, ovvero il socio di minoranza Pietro Marietti, che pure ha avanzato una domanda

riconvenzionale volta a rivendicare analoghi diritti connessi allo sfruttamento editoriale del personaggio Geronimo Stilton, e la società Atlantyca alla quale IC ha trasferito tali diritti) sono stati presi in considerazione con assunzione di correlata garanzia da parte della socia di maggioranza Dami, creatrice del personaggio Geronimo Stilton.

Da ultimo quanto al bilanciamento degli interessi imposto dall'art. 2378, quarto comma, c.c. assumono significativa rilevanza non solo il danno derivante alla società dalla mancata definizione del c.d. Progetto Giappone, già in avanzato stato di trattativa, ma soprattutto le valutazioni svolte dal c.d.a. e dal collegio sindacale in ordine alle possibili gravi ripercussioni sui bilanci della società derivanti dall'ammontare delle richieste di danni oggetto di causa, tali da giustificare un accantonamento a fondo rischi ed una "probabile" messa in liquidazione della stessa, con le ulteriori conseguenze sui contratti in essere con ATY e PIEMME con riferimento alle pretese risarcitorie e alle ingenti penali a carico della società.

La richiesta di sospensione della esecutività della delibera del consiglio di amministrazione di INTERNATIONAL CHARACTERS SRL deve essere dunque rigettata.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite che si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta (una udienza e sostanziale identità delle difese svolte nei due procedimenti riuniti).

P.Q.M.

Rigetta entrambi i ricorsi.

Condanna entrambi i ricorrenti in solido a rifondere le spese di lite sostenute dalla società resistente, spese che vengono liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre anticipazioni per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Incarica la cancelleria di trasmettere copia del ricorso per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 e 79 c.p.c. originariamente proposto al Presidente del Tribunale al Giudice della causa pendente avanti alla Sezione Imprese A (RG n. 26471/16) dott.ssa Silvia Giani.

Si comunichi.

Milano, 1 dicembre 2016

Il Giudice
Maria Antonietta Ricci